

MINISTERO DELLA SALUTE

CONCORSO (scad. 23 ottobre 2003)

Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Atteso che e' in corso di pubblicazione il decreto legislativo con cui viene recepita ed attuata la direttiva comunitaria 2001/19/CE, di modifica del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli;

Atteso che il suddetto decreto legislativo prevede la possibilita' che, in prima applicazione, la durata del corso di formazione triennale, da avviare entro il 31 dicembre 2003, possa essere ridotta per un periodo massimo di un anno riconducibile a periodi di tirocinio teorico-pratico precedenti l'esame di abilitazione, purché abbiano le medesime caratteristiche e condizioni previste per il regolare percorso di medicina generale;

Tenuto conto che in questa fase di transizione appare opportuno, nelle more del definitivo passaggio di competenze alle regioni e province autonome, procedere anche per motivi di urgenza all'emanazione di un bando di concorso per l'ammissione al corso di medicina generale, recependo le indicazioni delle regioni e della provincia autonoma di Trento;

Considerato che la Corte costituzionale con la sentenza n. 219 del 22 maggio 2002 ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 24, comma 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nella parte in cui esclude dall'accesso al corso di formazione specifica in medicina generale i possessori di diploma di specializzazione o di dottorato di ricerca;

Viste le indicazioni delle regioni e della provincia autonoma di Trento in ordine al contingente numerico dei medici da ammettere al corso di formazione specifica in medicina generale istituito;

Ritenuto, sulla base delle predette indicazioni e delle risorse finanziarie a tal fine disponibili, di stabilire il contingente numerico complessivo in 1560 unita';

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Vista la disponibilita' sul Fondo sanitario nazionale;

Ritenuto di emanare il bando di concorso per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo n. 368 del 17 agosto 1999 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Contingenti

1. E' indetto il pubblico concorso, per esami, per l'ammissione di millecinquecentosessanta cittadini italiani o degli Stati membri dell'Unione europea provvisti di diploma di laurea in medicina e chirurgia, al corso di formazione specifica in medicina generale, in ottemperanza all'art. 24 del decreto legislativo n. 368 del 17 agosto 1999, e successive modificazioni.

2. Il contingente complessivo dei medici da ammettere al corso di

Un servizio della F.I.M.M.G. BOLOGNA

formazione specifica in medicina generale e' ripartito come segue tra le regioni e la provincia autonoma di Trento:

Valle d'Aosta		3
Piemonte		60
Lombardia		150
Liguria		80
Provincia autonoma di Trento		15
Veneto		80
Emilia-Romagna		120
Friuli-Venezia Giulia		35
Umbria		80
Toscana		130
Lazio		160
Marche		50
Molise		25
Abruzzo		25
Campania		150
Puglia		100
Basilicata		40
Calabria		47
Sicilia		150
Sardegna		60

3. I posti per lo svolgimento del corso di formazione sono assegnati, in ciascuna regione e nella provincia autonoma di Trento, secondo le graduatorie determinate sulla base del punteggio conseguito nella prova scritta.

Art. 2.

Requisiti generali di ammissione al concorso

1. Per la partecipazione al concorso e' necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- b) laurea in medicina e chirurgia.

2. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, mentre dovranno essere posseduti e presentati, entro la data di inizio del corso, il diploma di abilitazione professionale e l'iscrizione all'albo professionale di uno degli ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'inizio del corso.

Art. 3.

Domanda e termine di presentazione

1. La domanda, in carta semplice, redatta a macchina o in stampatello, come da schema allegato al presente decreto (allegato

Un servizio della F.I.M.M.G. BOLOGNA

A), deve essere indirizzata al competente assessorato della regione o della provincia autonoma di Trento in cui il candidato intende svolgere il corso di formazione (vedi indirizzi in allegato B). La domanda deve essere sottoscritta a pena di non ammissione al concorso. Non possono essere prodotte domande per piu' regioni o per una regione e la provincia autonoma di Trento.

2. I candidati, oltre alle generalita' (cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale e localita' di residenza) debbono dichiarare, sotto la propria responsabilita' e a pena di esclusione, quanto segue:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;

b) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, indicando l'universita' che lo ha rilasciato, il giorno, il mese e l'anno in cui e' stato conseguito;

c) qualora gia' abilitati, di essere iscritti all'albo professionale dell'ordine dei medici e degli odontoiatri, indicando la provincia in cui sono iscritti, o all'albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea;

d) qualora gia' specialisti, di essere in possesso del diploma di specializzazione indicando la tipologia del titolo posseduto;

e) di aver svolto periodi di formazione teorico-pratica documentati precedenti l'esame di abilitazione, indicando l'Universita' che ha attestato il suddetto tirocinio;

f) di aver svolto ulteriori periodi di formazione teorico-pratica purché essi siano avvenuti presso ambienti ospedalieri riconosciuti e con attrezzature e servizi adeguati in medicina generale o presso studi di medicina generale riconosciuti o presso centri riconosciuti in cui i medici dispensano cure primarie. Di tale ulteriore formazione vanno indicati i periodi e, per ogni periodo, il soggetto competente al rilascio della certificazione.

3. La domanda deve essere prodotta esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o per mezzo di altro corriere privato. Sulla busta contenente la domanda deve essere specificato: «Domanda di ammissione al concorso per il corso di formazione in medicina generale».

4. La domanda deve contenere la precisa indicazione del domicilio o recapito del candidato, il quale ha l'obbligo di comunicare, tempestivamente, al competente assessorato regionale o provinciale le eventuali variazioni.

5. Il termine per la presentazione della domanda e' di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

6. La domanda di ammissione al concorso si considera prodotta in tempo utile solo se spedita entro il termine indicato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o per mezzo di altro corriere privato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Non sono ammessi al concorso coloro i quali abbiano spedito la domanda oltre il termine di scadenza sopra fissato, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato.

7. Le regioni e la provincia autonoma di Trento comunicano al Ministero della salute - Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie, entro venti giorni dalla scadenza del bando, il numero delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 4.

Prova d'esame

Un servizio della F.I.M.M.G. BOLOGNA

1. I candidati devono sostenere una prova scritta che, unica su tutto il territorio nazionale, si svolgera' il giorno 27 novembre 2003, alle ore 9,30.

2. Del luogo e dell'ora di convocazione dei candidati, sara' data comunicazione ai candidati stessi a mezzo avviso da pubblicarsi nel bollettino ufficiale della regione o della provincia autonoma, da affiggersi anche presso gli ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri di ciascuna regione o provincia autonoma.

3. Nel caso di costituzione di piu' commissioni i candidati sono assegnati a ciascuna commissione, fino al raggiungimento del numero massimo di duecentotocinquanta candidati per commissione, in base alla localita' di residenza ovvero in ordine alfabetico ovvero in base ad altro criterio obiettivo stabilito dalla regione o provincia autonoma.

4. La prova scritta consiste nella soluzione di 100 quesiti a risposta multipla su argomenti di medicina clinica.

5. I questionari sono inviati dal Ministero della salute, tramite la regione e provincia autonoma, a ciascuna commissione, in plico sigillato; il plico deve essere aperto il giorno ed all'ora fissati dal Ministero della salute per la prova d'esame.

6. La prova ha la durata di due ore.

Art. 5.

Svolgimento della prova

1. Le commissioni, costituite in conformita' all'art. 29, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, si insediano nelle rispettive sedi di esame in tempo utile per gli adempimenti di cui al comma 3.

2. Il presidente della commissione verifica e fa verificare agli altri commissari l'integrita' del plico ministeriale contenente i questionari relativi ai quesiti oggetto della prova.

3. Ammessi i candidati nella sede d'esame, previo loro riconoscimento, il presidente alla presenza dell'intera commissione e del segretario, fatta constatare anche ai candidati l'integrita' del plico, provvede, all'ora indicata dal Ministero della salute, ad aprire il plico stesso e ad apporre sul frontespizio di ciascun questionario, il timbro fornito dalla regione o dalla provincia autonoma e la firma di un membro della commissione esaminatrice. I questionari sono, quindi, distribuiti ai candidati.

4. Il termine di due ore per l'espletamento della prova decorre dal momento in cui, completata la distribuzione dei fascicoli, contenenti il questionario e un modulo su cui riportare le risposte ed i dati anagrafici, il presidente completa la lettura delle istruzioni generali; la prova deve essere svolta secondo le indicazioni contenute nel fascicolo.

5. Durante la prova scritta non e' permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della commissione esaminatrice.

6. I candidati non possono portare con se' appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie nonche' apparecchi informatici e telefonini cellulari o altri mezzi di trasmissione a distanza di qualsiasi tipo e natura.

7. E' vietato porre sul questionario o sulle buste qualunque contrassegno che renda possibile il riconoscimento del candidato pena l'annullamento della prova.

Un servizio della F.I.M.M.G. BOLOGNA

8. Il concorrente, che contravviene alle disposizioni dei comma precedenti o che non svolge i quesiti secondo le istruzioni, e' escluso dalla prova.

9. La commissione cura l'osservanza delle presenti disposizioni ed ha facolta' di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, durante lo svolgimento della prova, almeno due commissari ed il segretario devono essere sempre presenti nella sala degli esami.

Art. 6.

Adempimenti dei concorrenti e della commissione

1. Ai fini dell'espletamento della prova, a ciascun candidato vengono consegnati, un involucro contenente: un modulo anagrafico da compilare a cura del candidato, un modulo su cui riportare le risposte alle domande (i due moduli sono un unico foglio diviso da linea tratteggiata per facilitarne la separazione che dovra' essere effettuata solo al termine del tempo a disposizione); il questionario con le domande oggetto della prova di esame progressivamente numerate; due buste di cui una grande ed una piccola. Ciascuna domanda ammette una sola risposta esatta.

2. Al termine della prova il candidato deve: separare il modulo anagrafico dal modello delle risposte e, unitamente al questionario, deve inserirlo nella busta piccola, che deve essere chiusa ed incollata; inserire la suddetta busta unitamente al modulo delle risposte nella busta piu' grande, chiuderla e incollarla; i membri della commissione d'esame provvedono al ritiro della busta.

3. Durante la prova, e fino alla consegna dell'elaborato, il candidato non puo' uscire dai locali assegnati, che devono essere efficacemente vigilati.

4. Il presidente adotta le misure piu' idonee per assicurare la vigilanza nel caso che il locale d'esame non sia unico.

5. Al termine della prova tutte le buste vengono raccolte in uno o piu' plichi, che, debitamente sigillati, vengono firmati dai membri della commissione presenti e dal segretario.

6. I plichi, tenuti in custodia dal segretario della commissione, sono aperti alla presenza della commissione stessa in seduta plenaria al momento di procedere alla valutazione della prova. Il giorno fissato per la valutazione della prova, la commissione, al completo, dopo aver verificato l'integrita' del plico contenente le buste relative agli elaborati, procede alla sua apertura; il presidente appone su ciascuna busta esterna, man mano che si procede alla sua apertura, un numero progressivo che viene ripetuto sul modulo delle risposte e sulla busta contenente il modulo anagrafico ed il questionario. Tale numero e' riprodotto su apposito elenco destinato alla registrazione del risultato delle votazioni sui singoli elaborati ed alla identificazione dei candidati previa apertura delle buste minori. La commissione confronta le risposte di ciascun candidato con la corrispondente griglia di risposte esatte e assegna il relativo punteggio.

7. Al termine della valutazione di tutti gli elaborati, la commissione procede all'apertura delle buste contenenti il modulo anagrafico del candidato autore del singolo elaborato.

8. Delle operazioni del concorso e delle deliberazioni prese dalla commissione giudicatrice si deve redigere processo verbale che deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario. Ogni commissario ha diritto a far scrivere a verbale, controfirmandole, tutte le osservazioni su presunte irregolarita' nello svolgimento

Un servizio della F.I.M.M.G. BOLOGNA

dell'esame, ma non puo' rifiutarsi di firmare il verbale.

9. Per la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni e al personale addetto alla sorveglianza, in mancanza di normativa regionale in materia concorsuale, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie generale - n. 134 del 10 giugno 1995.

Art. 7.

Punteggi

1. I punti a disposizione della commissione sono 100.
2. Ai fini della valutazione della prova a ciascuna risposta esatta e' assegnato il punteggio di un punto. Nessun punteggio e' attribuito alle risposte errate o alle mancate risposte.
3. La prova scritta si intende superata con il conseguimento del punteggio di almeno 60 punti.

Art. 8.

Graduatoria

1. La commissione, in base al punteggio conseguito nella prova d'esame, procede alla formulazione della graduatoria di merito e la trasmette, unitamente a tutti gli atti concorsuali, alla regione o alla provincia autonoma di Trento per gli adempimenti di competenza.
2. La commissione deve completare i suoi lavori entro il termine perentorio di sette giorni dalla data dell'esame. Decorso detto termine, la commissione decade e si provvede alla sostituzione di tutti i membri della commissione stessa escluso il segretario. I componenti decaduti non hanno diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle eventuali spese di missione.
3. La regione o la provincia autonoma di Trento, riscontrata la regolarita' degli atti, approva la graduatoria di merito.
4. La regione o la provincia autonoma, dopo l'approvazione delle singole graduatorie di merito, provvede, in base al punteggio conseguito da ciascun candidato, alla formulazione della graduatoria a livello regionale o provinciale entro e non oltre il ventesimo giorno dall'acquisizione dei verbali relativi agli esami di tutte le commissioni.
5. In caso di parita' di punteggio, ha diritto di preferenza chi ha minore anzianita' di laurea e, a parita' di anzianita' di laurea, chi ha minore eta'.
6. L'attribuzione dei posti e' disposta in conformita' alle risultanze della graduatoria unica e nei limiti del numero dei posti prefissato all'art. 1 del presente decreto.
7. Dell'utile inserimento in graduatoria viene data comunicazione agli interessati da parte della regione o della provincia autonoma a mezzo di pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione o della provincia autonoma.
8. La regione o la provincia autonoma procede, su istanza degli interessati, presentata entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria nel bollettino ufficiale della regione o della provincia autonoma, alla correzione di eventuali errori materiali ed alla

Un servizio della F.I.M.M.G. BOLOGNA

conseguente modifica della graduatoria stessa, dandone comunicazione mediante pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione o della provincia autonoma.

Art. 9.

Ammissione al corso

1. I candidati utilmente collocati nella graduatoria unica, regionale o provinciale, nel limite dei posti fissati dall'art. 1, devono presentare alla regione o alla provincia autonoma, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria nel Bollettino ufficiale della regione o della provincia autonoma, i seguenti documenti in carta semplice:

a) certificato di laurea in medicina e chirurgia, in originale o copia autenticata ai sensi di legge, dal quale risulti il giorno, il mese e l'anno di conseguimento;

b) ove già in possesso, certificato di abilitazione all'esercizio professionale o copia autenticata ai sensi di legge;

c) ove già in possesso, certificato di iscrizione all'albo professionale dell'ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri o al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea;

d) ove in possesso, le attestazioni comprovanti i periodi di formazione teorico-pratica svolti precedentemente l'esame di abilitazione all'esercizio professionale.

2. La mancata presentazione nel termine prescritto del documento di cui al comma 1, lettera a) comporta la cancellazione dalla graduatoria regionale o provinciale.

3. I documenti indicati sotto le lettere b), c) e d) dovranno comunque essere posseduti e presentati alla regione o provincia autonoma entro la data di inizio del corso di formazione, pena la cancellazione dalla graduatoria regionale o provinciale.

Art. 10.

Utilizzazione della graduatoria

1. La graduatoria dei candidati idonei può essere utilizzata, non oltre il termine massimo di dieci giorni dopo dell'inizio del corso di formazione, per assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi.

Art. 11.

Durata del corso - Rinvio

1. La durata del corso potrà essere ridotta per un periodo massimo di un anno riconducibile a periodi di formazione teorico-pratica precedenti l'esame di abilitazione, purché tale formazione sia impartita o in un ambiente ospedaliero riconosciuto e che disponga di attrezzature e di servizi adeguati di medicina generale o nell'ambito di uno studio di medicina generale riconosciuto o in un centro riconosciuto in cui i medici dispensano

Un servizio della F.I.M.M.G. BOLOGNA

cure primarie.

2. Per tutto quanto non previsto nel presente decreto, si fa rinvio alla disciplina contenuta nel decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni.

Art. 12.

Trasferimenti

1. In presenza di sopravvenute esigenze personali, e' previsto il trasferimento del medico in formazione tra regioni o tra regione e provincia autonoma solo qualora:

a) nella sede accettante non siano stati utilizzati tutti i posti messi a disposizione;

b) sia stato acquisito il parere favorevole sia della regione o provincia autonoma di provenienza che di quella di destinazione;

c) per il medico in formazione sia possibile effettuare agevolmente il recupero dei periodi di corso non ancora effettuati.

Art. 13.

Borse di studio

1. Al medico durante tutto il periodo di formazione specifica in medicina generale e' corrisposta, in ratei mensili, da corrispondere almeno ogni due mesi, una borsa di studio dell'importo annuo complessivo di euro 11.603,50 (undicimilaseicentotre/50).

2. Corresponsione della borsa e' strettamente correlata all'effettivo svolgimento del periodo di formazione.

Art. 14.

Assicurazione

1. I medici in formazione debbono essere coperti da polizza assicurativa per i rischi professionali e gli infortuni connessi all'attivita' di formazione in base alle condizioni generali stabiliti dalla regione o provincia autonoma. La relativa polizza assicurativa e' stipulata direttamente dalla regione o provincia autonoma, ovvero dagli interessati. Per le polizze assicurative stipulate dalla regione o provincia autonoma, il premio dell'assicurazione e' dedotto dall'importo della borsa di studio.

Art. 15.

Oneri finanziari

1. Gli oneri connessi all'attuazione del presente decreto, ivi compresi gli oneri per le borse di studio, l'I.R.A.P. e le spese organizzative del corso, fanno carico alle regioni ed alla provincia autonoma di Trento che vi provvedono con le quote di stanziamento del Fondo sanitario nazionale a destinazione vincolata alle stesse a tal fine assegnate.

Un servizio della F.I.M.M.G. BOLOGNA

2. Le regioni e la provincia autonoma, comunicano annualmente la situazione di bilancio del corso al Ministero della salute - Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema.

Il presente decreto verra' inviato agli organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 11 settembre 2003

Il Ministro: Sirchia

Allegato A

All'Assessorato alla sanita' della
regione e/o provincia autonoma -
(Vedi allegato B)

Il/La sottoscritto/a
cognome
.....nato/a il
nome data di nascita
a Stato.....
luogo di nascita sigla
codice fiscale sesso ... cittadinanza
m o f sigla Stato
residente a c.a.p. Stato
citta' o luogo sigla
indirizzo
via o piazza con numero civico
telefono

Chiede

di partecipare al concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale in attuazione dell'art. 24, comma 2-ter del decreto legislativo n. 368 del 17 agosto 1999, organizzato da codesta regione/provincia autonoma.

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilita', ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

- 1) di essere cittadino italiano o di Stato membro della CEE: ;
(specificare lo Stato)
- 2) di essere residente in: ;
(specificare localita)
- 3) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Universita' di ; in data; gg/mm/aa
- 4) di essere/di non essere ancora in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale conseguito presso l'Universita' di: ;
- 5) di essere/di non essere ancora iscritto all'albo professionale dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri nella provincia di
- 6) di essere in possesso di un titolo di specializzazione in;
- 7) di essere in possesso dell'attestato di formazione teorico-pratica preabilitazione rilasciato dall'Universita' di relativo al periodo da a
- 8) di essere in possesso dei seguenti ulteriori certificati attestanti la frequenza:
presso ambienti ospedalieri riconosciuti e con attrezzature e

servizi adeguati in medicina generale, rilasciati da per il periodo da a

presso studi di medicina generale riconosciuti, rilasciati da per il periodo da a

o presso centri riconosciuti in cui i medici dispensano cure primarie, rilasciati da per il periodo da a

9) di non aver prodotto analoga domanda presso altra regione o provincia autonoma;

10) di non avere riportato condanne penali, che comportino interdizioni dai pubblici uffici;

11) di voler ricevere le eventuali comunicazioni al seguente indirizzo: c.a.p.; via o piazza con numero civico citta' telefono ^

Infine, dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui si va incontro in caso di false dichiarazioni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e di essere a conoscenza che la pubblica amministrazione ed i suoi dipendenti sono esenti da ogni responsabilita' per gli atti emanati in conseguenza di dichiarazioni false o di falsi documenti. Le dichiarazioni false ovvero la falsita' dei documenti comportano la responsabilita' del dichiarante ai sensi delle norme penali.

Data Firma Si autorizza il trattamento dei dati personali nel rispetto della legge n. 675 del 31 dicembre 1996.

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e custoditi presso la regione/provincia autonoma per le finalita' di gestione della procedura di selezione pubblica e dell'ammissione al corso dei vincitori.

Allegato B

Regione Abruzzo.

Servizio assistenza distrettuale, medicina di base e specialistica.

Ufficio convenzioni, graduatorie, formazione medici di base.

Via Conte di Ruvo n. 74 - 65100 Pescara.

Regione Basilicata.

Dipartimento sicurezza e solidarieta' sociale.

Ufficio politiche della formazione e della qualita'.

Via Anzio n. 75 - 85100 - Potenza.

Regione Calabria.

Assessorato alla sanita'.

Settore 41.

Servizio n. 160.

Ufficio medicina generale.

Viale Tommaso Campanella n. 19 - 88100 Catanzaro.

Regione Campania.

Assessorato sanita' - Area generale di coordinamento piano sanitario regionale.

Settore aggiornamento e formazione del personale.

Centro Direzionale Is. C3 - 80143 Napoli.

Regione Emilia-Romagna.

Assessorato alla sanita'.

Servizio politica del farmaco e medicina generale.

Viale Aldo Moro n. 21 - 40127 Bologna.

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Direzione regionale della sanita' e delle politiche sociali.

Riva Nazario Sauro n. 8 - 34124 Trieste.

Regione Lazio.

Assessorato alla sanita'.

Dipartimento sociale.
Direzione regionale programmazione sanitaria e tutela della salute.
Area 4A/10.
Via R. R. Garibaldi n. 7 - 00145 Roma.

Regione Liguria.
Assessorato alla formazione, istruzione e lavoro.
Dipartimento lavoro, formazione e servizi alla persona.
Ufficio attivita' formative.
Via Fieschi n. 15 - 16121 Genova.

Regione Lombardia.
Direzione generale sanita'.
U.O. Programmazione.
Via Pola n. 9/11 - 20124 Milano.

Regione Marche.
Giunta regionale.
Servizio sanita'.
Via Gentile da Fabriano n. 3 - 60100 Ancona.

Regione Molise.
Direzione generale V.
Assessorato alle politiche sanitarie e sociali.
Via Toscana n. 9 - 86100 Campobasso.

Regione Piemonte.
Assessorato alla sanita'.
Settore organizzazione, personale e formazione delle risorse umane.
Corso Regina Margherita, 153-bis - 10122 Torino.

Regione Puglia.
Assessorato alla sanita' - Ufficio V.
Via Caduti di tutte le guerre n. 7 - 70126 Bari.

Regione autonoma della Sardegna.
Assessorato dell'igiene e sanita' e dell'assistenza sociale.
Via Roma n. 221 - 09123 Cagliari.

Regione Siciliana.
Assessorato alla sanita'.
Servizio formazione D.O.E.
Via Mario Vaccaro n. 5 - 90145 Palermo.

Regione Toscana.
Dipartimento diritto alla salute e politiche di solidarieta'.
Area politiche per la qualita' dei servizi sanitari.
Via di Novoli n. 26 - 50127 Firenze.

Provincia Autonoma di Trento.
Assessorato alle politiche sociali e alla salute.
Servizio attivita' di gestione sanitaria.
Via G. Gilli n. 4 - 38100 Trento.

Regione Umbria.
Direzione regionale sanita' e servizi sociali.
Servizio personale del sistema sanitario regionale e formazione degli operatori.
Via Mario Angeloni n. 51 - 06100 Perugia.

Regione autonoma Valle d'Aosta.
Assessorato alla sanita', salute e politiche sociali - Servizio risorse.
Via De Tillier n. 30 - 11100 Aosta.

Regione Veneto.
Unita' complessa per le risorse umane e la formazione.
Palazzo Molin - S. Polo 2514 - 30125 Venezia.

